

COMUNE DI MONTIGNOSO

Provincia di Massa-Carrara

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con Del. C.C. n. 117 del 30.12.1998 e succ. mod.)

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni - Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione - autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione - autorizzazione
- Art.10 Principali obblighi del concessionario
- Art.11 Revoca e modifica della concessione - autorizzazione. Rinuncia
- Art. 12 Decadenza dalla concessione - autorizzazione
- Art. 13 Subentro nella concessione - autorizzazione
- Art. 14 Rinnovo della concessione - autorizzazione
- Art. 15 Anagrafe delle concessioni - autorizzazioni
- Art.16 Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

- Art. 17 Oggetto del canone
- Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 19 Durata delle occupazioni
- Art. 20 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
- Art. 24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni - autorizzazioni
- Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 27 Agevolazioni
- Art. 28 Riduzioni
- Art. 29 Esenzioni
- Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 31 Indennità - Penalità - Sanzioni
- Art. 32 Riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 33 Funzionario responsabile
- Art. 34 Disciplina transitoria
- Art. 35 Entrata in vigore
- Art. 36 Abrogazioni

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 117 del 30.12.1998.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

D) criteri di determinazione del canone;

C) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni - Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione - autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3
**Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4
Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, ferme rimanendo le disposizioni di carattere urbanistico;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo è di:

- **giorni 40** in caso di occupazioni permanenti
- **giorni 15** in caso di occupazioni temporanee.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro **10 giorni** dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro **10 giorni** dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di **10 giorni** dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione - autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione - autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale - quando per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione o modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare danno agli spazi di cui all'art. 1.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di **90 giorni** dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione - autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione - autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata, in caso di occupazione permanente la durata non può essere superiore ad **anni 29**.
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11
Revoca e modifica della concessione - autorizzazione.
Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione - autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12
Decadenza dalla concessione - autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione - autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione - autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione - autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13
Subentro nella concessione - autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione - autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione - autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre **30 giorni** dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione - autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione - autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14
Rinnovo della concessione - autorizzazione

1. Il titolare della concessione - autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il

rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno **90 giorni** prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, di **40 giorni** se trattasi di occupazioni temporanee di durata superiore a giorni 180 e **5 giorni** per le occupazioni temporanee di durata inferiore.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione - autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni - autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione - autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

Art. 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione - autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione - autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio. ("costituzione della servitù nei modi di legge" significa che la servitù è sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo (usucapione: passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni).

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione -autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione - autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, ciò significa che l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per l'amministrazione, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI IL VERSAMENTO DEL CANONE E' RIFERITO ALL'INTERA ANNUALITA' SOLARE.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. IN CASO DI ABUSIVISMO, PER LA DIFFERENZA TRA OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI, SI RIMANDA AI CRITERI INDIVIDUATI NELL'ART. 63 C. 2 DEL D. LGS. 446/1997.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione - autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 2 (due) categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA 1° CATEGORIA

- CENTRI ABITATI PERIMETRATI CON APPOSITA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 388 DEL 18/11/1993, AI SENSI DEL D. L.VO 285/92 (NUOVO CODICE DELLA STRADA). ATTO E CARTOGRAFIA FACENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA II° CATEGORIA

- RIMANENTE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

A1) - Occupazione del suolo

1° categoria		2° categoria	
Lire 400	(EURO 0.21)	Lire 300	(EURO 0.15)

A2) - Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

1° categoria		2° categoria	
Lire 400	(EURO 0.21)	Lire 300	(EURO 0.15)

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata ad **ore effettive di occupazione**.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata **nella misura percentuale di 50% della tariffa giornaliera stabilita**, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A), sub 1.

B) Per le occupazioni permanenti di soprassuolo e sottosuolo, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata **nella misura percentuale del 100% della tariffa giornaliera stabilita**, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A), sub 2.

3. L'importo minimo da versare al Concessionario, per le occupazioni di cui ai punti 1 e 2, non deve essere comunque inferiore a € 10,33.

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0.06 e superiore a 5.5.

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone, **COSI' COME LE APERTURE DI MISURA INFERIORE O PARI A MT. 1.40 (C.D. PASSI PEDONALI)**. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura «convenzionale» pari alla larghezza per una profondità fissa di mt. 1 (uno).

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione pari cioè alla larghezza - **ARROTONDATA AL METRO SUPERIORE SE L'AMPIEZZA E' PARI O SUPERIORE A CM. 0,50 DELL'UNITA' DI MISURA O INFERIORE PER DIMENSIONI FINO A CM. 0,49** - moltiplicata per una profondità convenzionale di mt. 1 (uno),

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

I passi carrai sono esenti dal canone ricognitorio di cui all'apposito Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27/01/1994.

Per la specificità dell'occupazione è prevista una suddivisione del territorio comunale in 3 (tre) categorie, individuate in base all'intensità del flusso veicolare che le attraversa.

I Categoria

- Centro Abitato di Cinquale (individuato con Del. G.M.)
- Via Roma
- Via Carlo Sforza
- Via Vecchia Romana Est ed Ovest
- Via di Scorrimento

II Categoria

Tutte le strade ricomprese nei Centri Abitati (individuati con Del. G.M.) escluso quelle appartenenti alla I Categoria.

III Categoria

Tutte le strade poste fuori dei Centri Abitati.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, sono calcolate ai fini della determinazione del canone in base alla lunghezza in chilometri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Le occupazioni del soprassuolo pubblico realizzate con tende degli esercizi pubblici e commerciali sono calcolate, per la determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico, estesa fino ai bordi esterni o alle linee più sporgenti.

In caso di occupazioni contestuali di soprassuolo, sottosuolo e suolo pubblico, vige il principio di assorbimento dell'occupazione sottostante o soprastante da parte di quella del corrispondente suolo. Pertanto si assoggetterà al canone solo l'occupazione di suolo pubblico con l'applicazione della relativa tariffa.

3) Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti

Per le occupazioni con i pianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di servizio risultante dal provvedimento di concessione, non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonchè le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

C) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 18/02/1998, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione ed è comunque esente se la stessa non supera i mq. 6 (sei). Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle

realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

5) Occupazioni con Fiere

Per le Fiere, individuate con delibera di C. C. e con svolgimento disciplinato da appositi Regolamenti, il canone viene calcolato in base alla superficie occupata, desunta dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori, prevedendo coefficienti di valutazione diversi a seconda della durata oraria di ogni singola manifestazione:

a)- Fiere con durata superiore alle 15 ore

b)- Fiere con durata dalle 12 alle 15 ore

c)- Fiere con durata inferiore alle 12 ore

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

<u>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</u>	<u>I^ CATEG.</u>	<u>II^ CATEG.</u>	<u>III^ CATEG.</u>
<u>PASSI CARRABILI</u>	0.19	0.11	0.11

<u>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</u>	<u>I^ CATEG.</u>	<u>II^ CATEG.</u>
PRIVATI CHE EROGANO PUBBL. SERV.	5.5	5.2
SPAZI SOPRASTANTI/SOTTOSTANTI SUOLO PUBBL. Temp.	0.07	0.06
SPAZI SOPRASTANTI/SOTTOSTANTI SUOLO PUBBL. Perm.	0.25	0.2
TENDE FISSE	0.1	0.1
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0.2	0.2
IMPIANTI PUBBLICITARI Temp.	0.4	0.4
IMPIANTI PUBBLICITARI Perm.	0.55	0.5
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	0.2	0.15
FIERE CON DURATA SUPERIORE A 15 ORE	0.7	0.7
FIERE CON DURATA DA 12 A 15 ORE	0.6	0.6
FIERE CON DURATA INFERIORE A 12 ORE	0.2	0.2
IMPALCATURE, PONTEGGI E CANTIERI PER EDILIZIA	0.12	0.11
CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI DI AZ. EROG. DI SERVIZI	ART. 26	ART. 26
OCCUPAZIONI DI PUBBLICI ESERC. E PROD. BENI/SERVIZI	0.1	0.1
ALTRE ATTIVITA'	0.1	0.1

Art. 25
Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA:

$PTB \times CE \times MQ / ML \times 365$

$PTB \times CE \times KML \times 365$ (se trattasi di occupazioni di cui all'art.23 Lett. A) punto 2 comma 1

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella giornaliera di cui al comma 1, lettera B), per i giorni di effettiva occupazione.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA:

$TB \times CE \times O \text{ (ore effettive)} \times MQ/ML$

$TB \times CE \times O \text{ (ore effettive)} \times KML$ (se trattasi di occupazioni di cui all'art.23 Lett. B) punto 1

Art. 26
Criteria particolari di determinazione del canone
occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue :

- **£ 1.500 - EURO 0,77 per utente per il numero delle utenze**

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico poste in essere da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, senza avere utenze, sono calcolate ai fini della determinazione del canone in base alla lunghezza in km:

lineari, adottando un coefficiente di valutazione pari a 5.5 punti.

Art. 27 Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'art.25 del presente regolamento, è ridotto:
- del 50% per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali.
 - del 50% per le occupazioni realizzate per finalità culturali.
 - del 50% per le occupazioni realizzate per finalità sportive.
 - del 50% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. oltre le 6 (sei) ore.

Art. 28 Riduzioni

La tariffa per alcune tipologie di occupazioni temporanee è modulata con le seguenti riduzioni percentuali:

- Impalcature, ponteggi e cantieri per l'edilizia	oltre i 15 giorni	riduzione del 40%
- Pubblici esercizi e produzione beni e servizi	oltre i 30 giorni	riduzione del 45%
- Commercio su aree pubbliche	oltre i 30 giorni	riduzione del 35%

Art. 29 Esenzioni

Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a 60 minuti dove è consentita la vendita in base al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore a 6 (sei) ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali e all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore purchè nei casi in cui è consentito il traffico veicolare, sia assicurato almeno un senso di circolazione;
- g) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (funamboli, suonatori, ecc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 (sei) ore;
- h) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap, in genere;
- i) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
- j) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;

- k) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali, regionali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato, ai sensi del vigente Codice della Strada, con delibera della Giunta Municipale n. 388 del 18/11/1993 e le occupazioni relative a strade statali, regionali e provinciali ricadenti in centri abitati, come sopra individuati, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- l) occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- m) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) occupazioni promosse per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati;
- o) occupazioni di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali e loro Consorzi (nonchè da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, c.1, lett. c) del testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- q) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- r) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- s) le occupazioni di aree cimiteriali;
- t) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- u) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorchè realizzato con la collaborazione organizzativa di privati.

L'eventuale esenzione dal canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure di cui al Capo I° del presente Regolamento e l'obbligo di munirsi della concessione.

E' data facoltà alla Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, di concedere esenzioni, totali o parziali, per occupazioni di suolo pubblico di carattere particolare.

Art. 30

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:

- Per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, il pagamento del canone viene richiesto contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione con conto corrente postale intestato alla Società appaltatrice;

- Per le annualità successive il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo verrà effettuato il primo giorno feriale successivo.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori a € 258,23 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni

permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 (quattro) rate di eguale importo, aventi la seguente scadenza:

- **31 gennaio**
- **30 aprile**
- **31 luglio**
- **31 ottobre**

Art. 31

INDENNITA' - PENALITA' - SANZIONI

1. Per l'omesso pagamento delle rate del canone si applica una PENALITA' di importo pari al **100%** del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre **30 (trenta)** decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i **10 (dieci)** giorni di cui sopra.
3. **La penalità** stabilita nel comma 1, è ridotta al **10%** nel caso di versamento **TARDIVO** del canone o delle rate stabilite entro il termine **di giorni 10**.
3 bis. L'indennità è pari al 50% del canone dovuto.
4. Per le occupazioni abusive si applica, oltre all'indennità di cui al comma 3 bis, anche una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità stessa. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 32

Riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
Trattandosi di entrata patrimoniale - ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile - vige il termine di 5 (cinque) anni per l'emissione di avvisi di accertamento da parte dell'Amministrazione e per eventuali richieste di rimborso di somme o maggiori somme versate e non dovute da parte dei contribuenti.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione da parte del Comando di Polizia Municipale costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 con l'applicazione di indennità e sanzioni come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 31
3. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante:
 - Concessionari della Riscossione di cui al D. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43 ed è effettuata con la procedura di cui al D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 e succ. mod.;

Art. 33
Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 34
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

3. In sede di prima applicazione la sola scadenza del 31 gennaio 1999, di cui all'art. 30 c. 3, è fissata al 31 marzo 1999.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle disposizioni di carattere normativo e regolamentare vigenti.

Art. 35
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007;

Art. 36
Abrogazioni

L'entrata in vigore del presente Regolamento al 01.01.1999 esclude l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche - T.O.S.A.P. - di cui al Capo II del D. Lgs. 507 del 15.11.1993 ed abroga il relativo Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 12.05.1994.